



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11691 del 2014, proposto da:
Antonio Vescovo, Giovanni Fasano, Roberto Mottola, Aniello Losinno, Raffaele Vergara, Alessio Lopa, Salvatore D'Elia, Salvatore Malanga, Maurizio Campagna, Maria Aquilante, Giorgio Castaldo, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Biamonte, Assunta Chianese, con domicilio eletto presso Alessandro Biamonte in Roma, via P.G. Da Palestrina, 63;

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, non costituito;

nei confronti di

Raffaele Tignola, non costituito;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Testa Michele, Montalto Pietro, Iacobucci Vittorio, rappresentati e difesi dagli avv.

Francesco Castiello, Angelo Tuzza, con domicilio eletto presso Angelo Tuzza in Roma, viale S. S. Pietro e Paolo 7;

per l'annullamento

della graduatoria finale della prova scritta del concorso finalizzato alla nomina di 199 vice - Ispettori del Corpo forestale dello Stato, indetto con D.C.C. 10/12/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio di Testa Michele, Montalto Pietro, Iacobucci Vittorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso

I ricorrenti hanno impugnato le risultanze della prova scritta del concorso interno per titoli ed esami finalizzato alla nomina di 199 vice ispettori, bandito con D.C.C. 10/12/2013 del C.F.S., deducendo: violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, eccesso di potere, violazione del D.P.R. n. 487 del 1994.

Considerato

Gli interessati non sono stati ammessi alla prova orale del concorso avendo conseguito, nella prima prova, un punteggio inferiore a 21/30.

Essi contestano, segnatamente, la violazione del principio di anonimato e di imparzialità attesa “la pacifica ed incontestata apposizione – su ciascuno dei

moduli contenenti i quiz” (a risposta multipla) - “della stampigliatura con il nominativo ed il grado del candidato”.

Si sono costituiti in giudizio l'intimata Amministrazione ed i controinteressati M.T., P.M. e V.I..

Il difensore dei ricorrenti ha eccepito, nella discussione camerale, la irrituale costituzione in giudizio degli interventori, siccome avvenuta il 28 ottobre 2014.

Lo stesso difensore acconsente, tuttavia, con dichiarazione a verbale, che il Collegio prenda comunque in esame la memoria tardivamente prodotta da controparte.

Ritenuto

Il ricorso è infondato.

La sua manifesta infondatezza consente di prescindere dal profilo (peraltro, di dubbia fondatezza essendosi impugnato soltanto l'elenco degli ammessi al colloquio ed in assenza di una graduatoria finale di merito) relativo alla eventuale necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio (art. 49, c. 2[^], c.p.a.).

La procedura selettiva (artt. 5 del bando) prevedeva una prova scritta consistente “nella soluzione, in un tempo predeterminato, di un questionario articolato su almeno 90 domande con risposte a scelta multipla ... La Commissione predetermina il punteggio per la singola risposta esatta e le penalizzazioni ... La Commissione può altresì determinare, rendendolo pubblico preventivamente, l'algoritmo al quale ricorrerà per calcolare ... sempre sulla base delle risposte esatte e delle penalizzazioni, il punteggio complessivo della prova ...”.

La prova scritta è stata articolata (v. art. 5, c. 4 del bando) secondo la prassi “ormai consolidata nel Corpo forestale, di estrarre le domande da somministrare per la prova da un complesso di quesiti (la c.d. banca dati) pubblicati preventivamente rispetto al giorno della prova ... nell'avviso del 24 giugno, in data 4 luglio 2014, è stato pubblicato il complesso di 5000 quesiti dai quali sono stati estratti quelli

oggetto della prova scritta, svoltasi il 18 luglio 2014 ... Il giorno della prova ... si è preceduto alla creazione, mediante apposito software, di 20 questionari, sotto il controllo di 3 candidati invitati su base volontaria ad avvicinarsi alla cattedra della commissione ... una volta dato il comando al computer, il questionario veniva creato con domande differenti con sistema *random*. Si è quindi avviata l'elaborazione ufficiale dei 20 questionari, siglati dai volontari, destinati ad essere proposti per la prova. I singoli quesiti sono stati estrapolati dalla banca dati dei 2000 quesiti.. Stampati i 20 questionari ... sono stati identificati altri tre candidati ... con il compito di estrarne tre tra i quali ulteriori tre candidati hanno poi scelto quello da somministrare per la prova”.

La procedura, svoltasi nei sensi sopra descritti (v. relazione amministrazione depositata il 24 ottobre 2014), non è stata contestata nel merito.

Ebbene, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale (v. Tar Lazio, sez. I, 10/7/2013, n. 6823; C.d.S. n. 5799/2007) secondo il quale, nei casi come quelli in esame, in alcun modo rileva il profilo della violazione della *par condicio* (art. 3 e 97 Cost.) e dell'anonimato (D.P.R. 487 del 1994) in considerazione del fatto che trattandosi di quiz a risposta multipla con punteggi predeterminati (risposta esatta e penalizzazioni), la valutazione delle prove è operazione immediata ed automatica e, come tale, priva di margini di discrezionalità.

L'anonimato del candidato è, come noto, diretto a garantire la *par condicio* dei partecipanti al concorso: evitando che la Commissione sia a conoscenza preventivamente della loro identità si assicura, *ipso facto*, che la stessa non potrà incidere sulla valutazione delle prove.

Si tratta di un principio fondamentale delle procedure concorsuali, in cui deve massimamente esplicarsi l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

Da qui la violazione dello stesso è, di regola, sanzionata dalla giurisprudenza con l'esclusione dal concorso.

Tuttavia a siffatta conclusione non può pervenirsi le volte in cui, per le caratteristiche oggettive della prova concorsuale, nessun pregiudizio all'imparzialità della Commissione possa derivare dalla preventiva conoscenza dell'identità del candidato.

Nel caso in esame le modalità di svolgimento della prova scritta, consistente in quiz a risposta multipla soggetti a correzione automatizzata, non lasciava alcuno spazio di libertà al giudizio della Commissione, che, pertanto, non poteva neppure in astratto essere influenzato dalla conoscenza della persona ad esso sottoposta.

Rientra, inoltre, nella discrezionalità amministrativa della Pubblica amministrazione – in assenza di precisi vincoli normativi superiori – la scelta in ordine alle modalità tecniche di svolgimento della prova scritta (elaborati, quesiti a risposte aperte, quesiti con risposta a scelta multipla, modalità di correzione: tutte funzionali allo scopo e, pertanto, idonee per la valutazione dei candidati), purché sia assicurata la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa al cui ultimo fine risponde lo stesso principio di anonimato invocato dal ricorrente.

Nel caso di specie, l'amministrazione – con scelta insindacabile nel merito ed immune da vizi logici e di ragionevolezza – ha optato per i quiz a risposta a scelta multipla con sistema a lettura ottica, utilizzando modalità tecniche di somministrazione ed accorgimenti tecnologici di correzione in grado di escludere, pur in assenza di anonimato, qualunque rischio astratto di inquinamento della valutazione e di assicurare, mercé un sistema di *software*, la massima trasparenza ed imparzialità di giudizio nell'attribuzione dei punteggi e delle penalizzazioni.

Esclusa, dunque, nella particolarità della fattispecie, l'esistenza di un rischio astratto di inquinamento valutativo, deve coerentemente escludersi la configurazione, per ciò solo, di un'illegittimità da assenza di anonimato non avendo, di contro, il ricorrente allegato alcun principio, ancorché minimo, di prova in ordine alla concreta alterazione delle valutazioni.

Le dedotte censure sono, pertanto, destituite di giuridico fondamento ed il ricorso in esame va, perciò, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore degli intervenienti *ad opponendum* che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)